



COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

IL SINDACO

ORDINANZA N. 3 del 07.01.2010

(aggiornata con le disposizioni della legge n. 94 del 15.07.2009, entrata in vigore l'08.08.2009)

La presente ordinanza disciplina la tutela del decoro urbano e la tutela dell'igiene urbana disponendo il divieto di: insozzare il suolo pubblico; insozzare la pubblica via; imbrattare manufatti di arredo urbano; abbandono di rifiuti; atti contrari alla pubblica decenza che insozzano il suolo pubblico; lancio e/o affissione di volantini od altro materiale pubblicitario;

Rilevato che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale conservare il patrimonio di tutti i cittadini;

Considerato che occorre mantenere in perfetto stato di conservazione, manutenzione e pulizia le pavimentazioni del territorio comunale, spesse volte sporcate insozzate e imbrattate con azioni disdicevoli;

Preso atto che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell'arredo urbano, sia il decoro e l'igiene della città, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti che possano sporcare le superfici stradali con sostanze oleose o similari, nonché l'abbandono di cartacce e altri rifiuti;

Richiamata la disciplina del vigente Regolamento di Polizia urbana;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo, n. 267/2000;

Visto l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che stabilisce l'importo minimo di € 500,00 per le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie;

Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ad € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 481 del 30/12/2009 con la quale sono stati stabiliti gli importi da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

ORDINA

A salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano il divieto di:

- insozzare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'insozzamento e/o l'imbrattamento della pavimentazione delle pubbliche vie del territorio comunale, quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, schiuma, cartacce, chewingum e rifiuti vari;
- imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni e segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
- sputare, urinare, defecare e spargere qualsiasi sostanza biologica negli edifici e nei luoghi pubblici in genere;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
- depositare rifiuti di qualsiasi genere fuori dai contenitori adibiti alla raccolta;



- è vietato il lancio e/o affissione di volantini od altro materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi genere, ovvero, apporre materiale pubblicitario su qualsiasi parte dei veicoli, sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle porte, sugli edifici, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione senza il consenso dell'avente diritto;
- depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico di qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro;
- è ammessa la distribuzione di volantini, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di pubblici servizi al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

DISPONE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia e gli obblighi, sanzioni e divieti imposti da leggi speciali, saranno punite con una sanzione amministrativa di **€ 500,00**, con facoltà di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento.

Le violazioni alla presente ordinanza possono essere accertate anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza territoriale (telecamere cd " *intelligenti* ") di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 399 del 06/11/2009.

Nel caso in cui la violazione alle sopra citate disposizioni venga immediatamente contestata al trasgressore, oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie. In caso di inerzia del trasgressore, l'Amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Le forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale sono incaricate della sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti aspetti sanzionatori.

La Polizia Locale è incaricata altresì degli aspetti sanzionatori conseguenti all'accertamento delle violazioni mediante l'uso dei suddetti sistemi di videosorveglianza territoriale (telecamere intelligenti) di cui il Comando di Polizia Locale è stato dotato.

DISPONE ALTRESÌ

che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- al Comando Polizia Locale di Capaccio;
- alla Stazione Corpo Forestale di Foce Sele;
- alla Stazione Corpo Forestale di Capaccio Capoluogo;
- alla Stazione Carabinieri di Capaccio Capoluogo;
- alla Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo;
- al Responsabile del Settore I - Ufficio Contenzioso del Comune di Capaccio;
- al Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici del Comune di Capaccio;
- al Responsabile del Settore VI - Settore Avvocatura del Comune di Capaccio;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per opportuna conoscenza e per la pubblicità del provvedimento;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dal termine dell'esposizione all'albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 7 Gennaio 2010

Il Sindaco
p.a. Rasquale Marino

